

“Integrazione dei criteri ambientali e sociali negli appalti pubblici. Aggiornamento relativo alle modalità di affidamento di forniture e servizi.”

A cura di Simone Ricotta, Eleonora Santini e Francesco Banchini

## q Programma giornata:

9.30 - 12.15: L'integrazione dei criteri ambientali e sociali negli appalti pubblici

Simone Ricotta – ARPAT – Direzione Amministrativa, Provveditorato - Comitato di gestione del PAN GPP

Pausa ore 11.00 circa

12.15 – 13.00: Breve ricognizione del quadro normativo per l'affidamento di forniture e servizi

Eleonora Santini e Francesco Banchini – Osservatorio sui contratti pubblici



q Breve ricognizione del quadro normativo per l'affidamento di beni e servizi:  
le novità per i Comuni e per le Regioni

q In particolare:

- art. 9 commi 1, 4 e 5 del DL 24 aprile 2014 n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014 n. 89, art. 23 ter commi 1 e 3 del DL n. 90/2014 convertito con L.11 agosto 2014 n. 114)
- art. 33 comma 3 bis Codice Contratti pubblici
- DDL Stabilità 2016
- DDL recepimento nuove direttive appalti

## Che cosa cambia per gli acquisti di beni e servizi e lavori per i Comuni



- Le nuove norme, di cui al combinato disposto dell'art. 9 del DL 66/2014 e dell'art. 23 ter del DL n. 90/2014, non modificano le previgenti disposizioni per l'affidamento di beni e servizi in materia di spending review, ma imprimono un'ulteriore spinta verso la centralizzazione della spesa imponendo, l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di rivolgersi a forme accentrate di committenza pubblica di livello regionale.
- Le nuove disposizioni si applicano per la prima volta anche agli appalti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia

# Che cosa cambia per gli acquisti di beni e servizi e lavori per i Comuni



- Con il DL 66/2014 – noto anche come terzo provvedimento spending review – l'obbligo dell'acquisto centralizzato viene esteso a tutti i comuni con la sola eccezione di quelli capoluogo.

Reiterazione di un obbligo preesistente relativo alla e acquisizioni di beni e servizi sotto soglia (art.1 comma 450 L.296/2006)

- Il D.L. 66/2014 rende più rigorosa la prescrizione voluta dal legislatore diretta a centralizzare i procedimenti di acquisto di beni, servizi e lavori sostanzialmente per tutti i comuni a prescindere dalla soglia abitativa, con la sola eccezione dei comuni capoluogo di provincia.

## Che cosa cambia per gli acquisti di beni e servizi e lavori per i Comuni



L'art. 9 comma 4 del DL n. 66/2014 convertito dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 ha riformulato il comma 3 bis dell'articolo 33 del Codice dei contratti, che ora recita:

“I comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”

q Art. 23 ter DL 90/2014, convertito con modifiche con L. 11 agosto 2015 n. 114:

Comma 1 (come modificato dall'art 8 comma 3-ter, legge 27 febbraio 2015 n. 11, poi dall'art. 1, comma 169, della legge 13 luglio 2015 n. 107):

la disposizione si applica alle gare bandite dal 1° novembre 2015.

Comma 3:

I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro

DL 66/2014 convertito con L. 89/2014  
Le novità in materia di appalti pubblici



q Pubblicazione dei bandi con oneri a carico dell'aggiudicatario  
(art. 26)

Viene integralmente sostituito il comma 7 dell'articolo 66 del Codice dei Contratti con 2 nuovi commi 7 e 7 bis e sostituito integralmente il comma 5 dell'art. 122 e sostituito con 2 nuovi commi 5 e 5 bis.

Pubblicazione esclusivamente on-line mediante GURI, siti informatici S.A., sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sito Osservatorio.

L'aggiudicatario deve rimborsare alla stazione appaltante entro 60 gg dall'aggiudicazione le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I. per avvisi e bandi e informazioni di cui Allegato IX A (comma 7 bis)

1-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.





## Che cosa cambia per gli acquisti di beni e servizi e lavori per i Comuni

Quindi i comuni – esclusi i capoluogo di provincia – potranno procedere alle acquisizioni, a pena di impossibilità di esperire la procedura, attraverso una delle seguenti opzioni:

Per l'acquisto di beni e servizi, a far data dal 1 novembre 2015

- 1 - centralizzazione dei procedimenti di acquisto nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti
- 2 - sottoscrizione di apposito accordo consortile tra comuni
- 3 - avvalendosi dei competenti uffici delle province
- 4 - ricorso al soggetto aggregatore di riferimento
- 5 - ricorso alle province ai sensi della L. 56/2014
- 6 - utilizzo strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip s.p.a. o da altro soggetto aggregatore di riferimento, ovvero MEPA o START

# Che cosa cambia per gli acquisti di beni e servizi e lavori per i Comuni



## q Per l'esecuzione di lavori, a far data dal 1 novembre 2015

- 1 - centralizzazione dei procedimenti di acquisto nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti;
- 2 - sottoscrizione di apposito accordo consortile tra comuni
- 3 - avvalendosi dei competenti uffici anche delle province
- 4 - ricorso al soggetto aggregatore di riferimento
- 5 - ricorso alle province ai sensi della L. 56/2014

## Sanzioni

### q Art. 9 comma 4:

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

- q In sintesi la possibilità di avviare procedure di scelta del contraente per i comuni non capoluogo resta esclusivamente per l'acquisizione di beni e servizi attraverso l'utilizzazione degli strumenti elettronici di acquisto messi a disposizione da Consip o dal Soggetto aggregatore di riferimento
- q I comuni non capoluogo con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono, in aggiunta alla facoltà sopraddetta, avviare procedure non aggregate per acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (art. 23 ter comma 3 D.L. 90/2014)

## q ANAC: Determinazione n. 11 del 23 settembre 2015

- La disposizione (3 bis) è dettata dall'evidente scopo del contenimento della spesa pubblica
- È finalizzata a realizzare un accorpamento della domanda di lavori servizi forniture da parte dei comuni attraverso l'utilizzo di forme di aggregazione
- E' finalizzata all'accrescimento della specializzazione, in capo a soggetti qualificati, nella gestione delle procedure di procurement
- Non ogni centrale di committenza può svolgere legittimamente procedure di gara in forma aggregata ma solo quelle individuate nel comma 3 bis

- q Centrali di committenza n. massimo 35: sono centrali di committenza qualificate iscritte nell'apposito elenco tenuto dall'Autorità nell'abito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti istituito con la Delibera n. 58 del 22 luglio 2015: elenco tassativo
- q Soggetti aggregatori: centrali di committenza qualificate che operano nei limiti delle competenze loro assegnate dalla normativa
- q Resta salva la possibilità dell'utilizzo dei sistemi elettronici di acquisto gestiti da Consip o da altro soggetto aggregatore di riferimento, nei limiti previsti (forniture e servizi), come alternativa alle altre forme di acquisto centralizzato/aggregato.
- q Conferma precedenti previsioni extra Codice per acquisti inferiori alla soglia, che però operano anche per comuni capoluogo (art. 1 comma 449 e 450 della L. 296/2006)

- q Ambito oggettivo: si applica ai contratti di appalto pubblico di lavori, forniture e servizi ivi compresi i servizi tecnici
- q L'eccezione per i comuni con più di 10.000 abitanti conferma che 3 bis comprende anche gli acquisti in economia, come aveva già specificato la Corte dei Conti, nel senso di tutte le procedure di acquisto.
- q Sono sottratti gli appalti esclusi (allegato IIB) e le concessioni di servizi (art. 30 Codice Contratti)
- q Per la concessione dei lavori: rinvio formale contenuto nell'art. 142 comma 3. Sopravvenienza del comma 3 bis. Doveroso bilanciamento difficoltà operative e vantaggi della centralizzazione in termini di programmazione, progettazione, mancata duplicazione degli interventi, riduzione dei costi (committenza ausiliaria-direttiva 2014/24/UE)
- q unione, consorzi e convenzioni: pluralità di opzioni per soddisfare meglio le esigenze di procurement del Comune

- q Accordi consortili: espressione “atecnica”, come accordi in forma di convenzione per la gestione associata di attività ai sensi del TUEL. Interpretazione di ANCI che trova conferma nell’art. 2 comma 1 lett.b DPCM 11.11.2014
- q Atti convenzionali volti ad adempiere l’obbligo normativo di istituire una centrale di committenza in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e relative spese
- q Art. 2 comma 28 L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008): ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli artt. 30,31 e 32 del TUEL
- q No primato unioni rispetto ad altre modalità, ma per favorire la specializzazione del buyer pubblico e per evitare moduli aggregativi di scopo



- q Ambito oggettivo: si applica ai contratti di appalto pubblico di lavori, forniture e servizi ivi compresi i servizi tecnici
- q L'eccezione per i comuni con più di 10.000 abitanti conferma che 3 bis comprende anche gli acquisti in economia, come aveva già specificato la Corte dei Conti, nel senso di tutte le procedure di acquisto.
- q Sono sottratti gli appalti esclusi (allegato IIB) e le concessioni di servizi (art. 30 Codice Contratti)
- q Per la concessione dei lavori: rinvio formale contenuto nell'art. 142 comma 3. Sopravvenienza del comma 3 bis. Doveroso bilanciamento difficoltà operative e vantaggi della centralizzazione in termini di programmazione, progettazione, mancata duplicazione degli interventi, riduzione dei costi (committenza ausiliaria-direttiva 2014/24/UE)
- q unione, consorzi e convenzioni: pluralità di opzioni per soddisfare meglio le esigenze di procurement del Comune

## Soggetto aggregatore regionale: Regione Toscana

- q DGR n. 1232 del 22.12.2014: designazione e disposizioni su utilizzo di START
- q DGR n. 63 del 26.01.2015: disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale- approvazione disciplinare
- q DGR n. 718 del 14.07.2015: disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento del Soggetto Aggregatore regionale - modifiche disciplinare
- q Legge regionale 27 marzo 2015 n. 37: "Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 6/2000, 40/2005, 38/2007, 66/2008, 73/2008, 59/2009, 77/2012, 45/2013, 77/2013, 86/2014, 1/2015" - modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007 n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" : inserimento articolo 42 bis

## Art. 42 bis - Soggetto aggregatore regionale

1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006, dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della l. 296/2006 e dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è il soggetto aggregatore regionale e stipula le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2000").

2. La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di committenza CET - Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

## Art. 42 bis - Soggetto aggregatore regionale

3. In relazione alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sono obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.

4. In relazione alle procedure di gara di cui al comma 1, hanno facoltà di ricorrere al soggetto Aggregatore regionale gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale.

# Le novità in materia di appalti pubblici

## Disegno Di Legge di Stabilità per l'anno 2016



### maxi emendamento Senato

#### q Franchigia dei 40mila euro

In relazione all'obbligo dei comuni non capoluogo di provincia di centralizzare almeno i procedimenti di gara di cui al comma 3-bis dell'art. 33 del Codice Contratti entrato in vigore il 1 novembre 2015, la fascia esente da tale obbligo fino a 40mila euro per i soli comuni con più di 10mila abitanti con il comma 269 art 1 del testo è stata estesa a far data dal 1 gennaio 2016 anche ai restanti comuni non capoluogo con dimensioni abitative inferiori

#### q Soglia minima acquisto

Viene ribadita e confermata una soglia minima di acquisto esente dall'obbligo di utilizzare i sistemi telematici pari a 1000 euro previsto al co. 270 art. 1, che adegua anche la legislazione previgente.

maxi emendamento Senato

q art. 28 comma 10. Tra gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip rientrano le attività di manutenzione qualificabili come lavori pubblici

- art. 28 comma co. 11. Le PPAA approvano entro il 31 ottobre di ogni anno il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i suoi aggiornamenti il cui importo superi la soglia di un milione di euro

## Le novità in materia di appalti

### Disegno Di Legge di Stabilità per l'anno 2016



- q Art. 29 – Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche amministrazioni
- q co 1-5. Al fine di razionalizzare e ottimizzare gli acquisti di beni e servizi in materia informatica le PPAA fra cui le regioni si rivolgono a CONSIP o ai soggetti aggregatori. Questi ultimi acquisiscono il parere vincolante di Agid sui parametri di qualità e prezzo dei beni da approvvigionare. La procedura ha come scopo il risparmio del 50 % rispetto alla spesa annuale complessiva media nel settore informatico nel triennio 2013-2015.  
Tale importo costituisce il tetto di spesa da osservare per le PPAA.
- q E' possibile procedere ad approvvigionamento fuori dalla procedura illustrata solo su autorizzazione dell'organo amministrativo di vertice qualora il bene o servizio non sia idoneo a soddisfare il bisogno specifico della PA o sussistano casi di necessità e urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.

## Le novità in materia di appalti

Disegno Di Legge di delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE



### Art.1 comma 1

- q lettera bb) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'applicazione di criteri di qualità, efficienza, professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo la riorganizzazione delle funzioni delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle fasi di programmazione e controllo, nonché prevedendo l'introduzione di un apposito sistema gestito dall'ANAC di qualificazione delle medesime stazioni appaltanti teso a valutarne l'effettiva capacità tecnica e organizzativa sulla base di parametri obiettivi



# Le novità in materia di appalti

Disegno Di Legge di delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE



## Art.1 comma 1

- q lettera dd) contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso la previsione dell'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare nel proprio sito internet il resoconto finanziario al termine dell'esecuzione del contratto, nonché attraverso adeguate forme di centralizzazione delle committenze e di riduzione del numero delle stazioni appaltanti effettuate sulla base del sistema di qualificazione di cui alla lettera bb), con possibilità a seconda del grado di qualificazione conseguito, di gestire contratti di maggiore complessità, salvaguardando l'esigenza di garantire la suddivisione in lotti nel rispetto della normativa dell'Unione europea, e fatto salvo l'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia, di ricorrere a forma di aggregazione o centralizzazione delle committenze a livello di unione dei comuni, ove esistenti, o ricorrendo ad altro soggetto aggregatore secondo la normativa vigente, e garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche come prevista dalla Costituzione e dalle disposizioni vigenti;

# Le novità in materia di appalti

## Disegno di Legge sulla green economy



il cosiddetto “Collegato ambientale” (Ddl 1676) approderà ora nuovamente alla Camera

- q Il Ddl si compone di 79 articoli, è suddiviso in 11 capi e si occupa di molti settori ambientali, fra cui: acque (sversamenti di idrocarburi in mare, contratti di fiume); appalti e acquisti verdi della Pa (spinta dell’obbligo del Gpp – Green public procurement); contabilità ambientale (istituzione del Comitato per il capitale naturale); danno ambientale e bonifiche (ripristino ambientale nei siti di interesse nazionale – Sin -); energia (impianti ibridi alimentati da rifiuti, impianti termici); imballaggi (shopper biodegradabile intesi come ammendanti e modifiche della gestione degli imballaggi nel “Codice ambientale”); rifiuti (registri di carico e scarico per i piccoli produttori, imprenditori agricoli e formulario, obiettivi di raccolta differenziata, compostaggio aerobico).

## Il quadro normativo previgente per l'affidamento dei beni e servizi

- q L. della legge 23 dicembre 1999 n. 488: articolo 26 comma 3 (legge finanziaria per 2000)
- q L. 23 dicembre 2000 n. 388: art. 58 (legge finanziaria per 2001)
- q L. 27 dicembre 2006 n. 296: art. 1 commi 449 e 450 (legge finanziaria 2007)
- q L. 6 luglio 2012 n. 94 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario): art. 7
- q L. 135/2012: art. 1 comma 1
- q L. 125 del 30.10.2013 (DL 101/2013) divieto acquisto/noleggio autovetture; spese per studi e incarichi consulenza
- q DL 66/2014 convertito con L. 23 giugno 2014 n. 89; DL 90/2014 convertito con L.114/2014
- q L.R. 13 luglio 2007 n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro



## Il quadro normativo previgente per l'affidamento dei beni e servizi

q L. 27 dicembre 2006 n. 296: art. 1 commi 449 e 450  
(legge finanziaria 2007)

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.



## Il quadro normativo previgente per l'affidamento dei beni e servizi

450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.

## Le nuove direttive comunitarie

- q 24/2014/UE sugli appalti pubblici
- q 25/2014/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
- q 23/2014/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione



# LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI VERDI

NELLA L.R. n. 38 DEL 13 LUGLIO 2007

“Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”

## L'inserimento della sostenibilità ambientale nella disciplina degli appalti



### q La L.R. 19/07/2012 n. 37

recante "Acquisti verdi e procedure per gli acquisti sostenibili nella pubblica amministrazione. Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)", ha introdotto nella legislazione regionale in materia di appalti norme che incentivano il ricorso a contratti di appalto che prevedono il rispetto di standards di sostenibilità ambientale in linea con i recenti orientamenti comunitari e nazionali.



1. Il sistema degli acquisti a ridotto impatto ambientale della pubblica amministrazione, altrimenti denominati "acquisti verdi", è ritenuto dalle politiche europee strumento idoneo, non soltanto per il miglioramento ambientale, ma anche per stimolare l'innovazione tecnologica e la competitività del sistema produttivo.
2. È prioritario adottare e realizzare un modello di sviluppo che consideri la sostenibilità ambientale uno dei propri pilastri e quindi dare il massimo impulso alla crescita di un modello di sviluppo economico che privilegi la sostenibilità ed il risparmio di risorse.

3. Appare indispensabile perseguire la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e, a tale fine, adottare anche in Toscana un modello di comportamento in base al quale le amministrazioni pubbliche applicano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di beni e servizi, la cui produzione e la cui gestione determinino il minore impatto sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita degli stessi.
  
4. Per assicurare l'applicazione della legge sul territorio toscano è opportuno subordinare l'erogazione d'incentivi, da parte della Regione agli enti locali, alla previsione nei bandi per l'acquisizione di lavori forniture e servizi nelle tipologie suscettibili di acquisti verdi, di una percentuale di acquisti verdi non inferiore al 35 per cento.

## I richiami alla sostenibilità ambientale nella LR 38/2007 introdotti dalla LR 37/2012



### q Art. 1 comma 5 "Oggetto e finalità":

5. La presente legge persegue l'obiettivo di migliorare la qualità del sistema dei contratti pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, provvedendo, al contempo, a:

- a) stabilire regole volte a rendere più efficace la programmazione;
- b) qualificare e valorizzare la committenza pubblica;
- c) semplificare le procedure amministrative;
- d) tutelare la sicurezza e la regolarità del lavoro in ogni sua parte, anche attraverso il potenziamento ed il coordinamento dei controlli in materia, con particolare riferimento all'istituto del subappalto;
- e) promuovere la selezione di imprese aggiudicatarie in regola con la normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori, nonché con quella contrattuale e contributiva;
- f) potenziare la tutela dell'ambiente ;
- g) promuovere progetti finalizzati all'accorpamento delle stazioni appaltanti.

## I richiami alla sostenibilità ambientale nella LR 38/2007 introdotti dalla LR 37/2012



### q Art. 1-bis " Dimensione ambientale degli appalti pubblici "

1. Al fine di potenziare la tutela dell'ambiente, la Regione promuove l'integrazione degli appalti pubblici con la dimensione ambientale e le iniziative per orientare i cittadini e gli operatori della pubblica amministrazione verso comportamenti ecologicamente sostenibili, in conformità alla normativa europea e a quella nazionale di recepimento.
2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1, nelle procedure di appalto:
  - a) è privilegiata l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati "acquisti verdi", conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l'ente in relazione ai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;
  - b) è incentivato l'acquisto di forniture e beni realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.

- q Art. 3-bis “ Incentivi per acquisti verdi da parte degli enti locali”
1. Per favorire ed incentivare lo sviluppo di comportamenti responsabili verso l'ambiente, in tutti i casi di incentivi della Regione agli enti locali per azioni che prevedono lo svolgimento di procedure di appalto per acquisizione di lavori, forniture e servizi nell'ambito delle tipologie suscettibili di acquisti verdi, l'erogazione del finanziamento è subordinata alla previsione nel bando di acquisti verdi in una percentuale minima del 35 per cento.

## q Art. 5 co. 7 ter “Compiti dell'Osservatorio”

L'Osservatorio elabora i dati relativi agli appalti per lavori, servizi e forniture a ridotto impatto ambientale effettuati dai soggetti di cui all'articolo 2. Ai fini dell'acquisizione dei dati da parte dell'Osservatorio, la Regione promuove intese con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

- q Art. 29 " Programmazione dei contratti di forniture e servizi"
1. Al fine di assicurare la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, l'attività di affidamento dei contratti di forniture e servizi, anche in rapporto agli acquisti verdi, si svolge sulla base di un programma annuale che le amministrazioni aggiudicatrici elaborano unitamente al bilancio preventivo o ad altro documento di previsione economica.
  2. Il programma annuale contiene, anche in rapporto agli acquisti verdi, l'oggetto indicativo del contratto, l'importo presunto, il termine presunto di avvio della procedura diretta all'affidamento della fornitura o del servizio, i mezzi finanziari disponibili

- q 3. Le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma sono disciplinate con atto dell'amministrazione aggiudicatrice, che può prevedere l'eventuale esclusione dalla programmazione dei contratti di piccolo importo.
  
- q 4. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 3, di quelli destinati a contratti stipulati per fronteggiare eventi imprevedibili o calamitosi, nonché di quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative.



# Le clausole ambientali preesistenti alle modifiche introdotte dalla LR n. 37/2012



- q Art. 33 “ Clausole ambientali ”
1. Le stazioni appaltanti, in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, prevedono nei bandi di gara e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali. A tale fine, configurano la prestazione tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
    - a) minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;
    - b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
    - c) minore produzione di rifiuti;
    - d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
    - e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
    - f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.
  2. Restano fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati.



## I richiami alla sostenibilità ambientale nella LR 38/2007 introdotti dalla LR 37/2012

### q Art. 36 comma 2 " Criterio di aggiudicazione "

Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta, tengono conto anche di elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto l'impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto, di misure per l'inserimento lavorativo di persone disabili, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori in cassa integrazione e adottano specifici indicatori di conformità agli elementi di sostenibilità ambientale prescelti in relazione all'efficienza richiesta agli erogatori dei lavori, servizi e forniture .

# I richiami alla sostenibilità ambientale nella LR 38/2007 introdotti dalla LR 37/2012



## q Art. 67 " Clausola valutativa "

1. La Giunta regionale presenta ogni tre anni al Consiglio regionale una relazione in ordine ai risultati ottenuti nell'attuazione della presente legge, con riferimento:

- a) alle iniziative svolte per promuovere la collaborazione, il coordinamento e l'integrazione tra le stazioni appaltanti e per promuovere la qualificazione e la formazione del relativo personale ed ai risultati conseguiti in termini di ricorso alla gestione comune delle procedure di gara e di conseguente riduzione del numero delle procedure di appalto avviate sul territorio regionale;
- b) alle iniziative assunte in ordine al coordinamento ed al potenziamento della attività di controllo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle aziende USL e ai risultati conseguiti in termini di incremento del numero di controlli effettuati, stabilendo che nell'anno 2008 essi dovranno essere incrementati di almeno il 10 per cento rispetto all'anno 2007 e nel 2009 di un ulteriore 10 per cento rispetto allo stesso anno.

## I richiami alla sostenibilità ambientale nella LR 38/2007 introdotti dalla LR 37/2012



- 1-bis. A decorrere dal 2013, la relazione è integrata riguardo allo stato di attuazione delle disposizioni inerenti la promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento a:
- a) le procedure di appalto espletate secondo i criteri di cui all'articolo 1-bis, esplicitando le eventuali criticità emerse;
  - b) l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 51, con riferimento agli acquisti verdi;
  - c) le eventuali difficoltà riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di prodotti e servizi verdi;
  - d) gli incentivi erogati agli enti locali ai sensi dell'articolo 3-bis (incentivi per acquisti verdi da parte degli enti locali)

- q Consulenza telefonica
- q Pubblicazione Dossier sugli argomenti delle giornate informative
- q Pubblicazione di documenti esplicativi e delle risposte a quesiti scritti sul sito:

<http://www.regione.toscana.it/-/supporto-agli-operatori-pubblici-in-materia-di-contratti-pubblici>

Grazie dell'attenzione!!